



*Città di Chioggia*



**SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO TURISTICO**  
Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- tel. 0415534887-822

Dirigente: dott. Paolo Ardizzon  
Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Spagna  
Istruttore Tecnico: Marco Bianchi  
Y:\word\Demanio Marittimo\AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ANNO 2015\PARCHEGGIO\CO.BAL.s.c\COBAL PARK.doc

N° Reg. *07/15*

**Oggetto:** L.R. n. 33/02 – Rilascio autorizzazione a carattere stagionale 2015 a parcheggio ai sensi dell'art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/2012

**Ditta:** ~~Boscolo Maria Moretto e Soc. San Marco Immobiliare s.n.c~~ *COBAL*



**IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI**

Vista l'istanza prot. 9045 del 03/03/2015 con la quale la ditta CO.BAL s.c., con sede in Chioggia, Via A. Vespucci 162, P.I. 03757210277, ha chiesto, ai sensi della Delibera di C.C. n. 77/2012, art. 21.1 del Regolamento Demaniale, un'area da adibire a parcheggio per il periodo della Stagionalità Balneare 2015, situata sul Lungomare di Sottomarina a sud della Caserma dei Carabinieri;

Visto il Nulla Osta favorevole della Capitaneria di Porto di Chioggia in data 29/04/2015 prot. 12619; rilasciato al fine di poter utilizzare a parcheggio stagionale l'area in consegna all'Amministrazione Comunale di Chioggia giusto verbale n. 143 del 14/08/2006;

Visto il Nulla Osta favorevole del Settore LL.PP.-Servizio Patrimonio in data prot. 20565/15;

Visto che il richiedente ha provveduto altresì al versamento del canone demaniale per € 1.090,00 con mod. F/23 e l'Imposta Regionale, per € 54,50 con bonifico bancario;

Visto che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003;

Vista la determina dirigenziale n. 1656 del 09/09/2014 con la quale viene delegata la funzione dirigenziale di cui all'art. 12 comma 8 lett. a), b) e c) del Regolamento generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al dott. Paolo Spagna, relativamente del Settore Turismo -Servizio Demanio Turistico;

Vista la dichiarazione antimafia che non sussistono procedimenti in corso di cui all'art 3 L n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all'art. 10 della L n. 575/65 e ss. Mm., modificato dalla L. n. 94/09;

Vista la Delibera di C.C. n. 77/2012 "di approvazione Regolamento della disciplina delle attività Balneari aventi finalità turistiche-ricreative. Legge Regionale n. 33/02".

**A U T O R I Z Z A**



per quanto di competenza, la ditta CO.BAL s.c., con sede in Chioggia, Via A. Vespucci 162, P.I. 03757210277 all'utilizzo a parcheggio stagionale dell'area oggetto di verbale di consegna della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 143 in data 14.08.2006, ai sensi dell'art 21.1 del succitato Regolamento Demaniale, per una superficie complessiva di mq. 2.567., come meglio indicato nell'elaborato grafico allegato, per il periodo, dal momento del rilascio della presente per 120 giorni.

Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili
- il presente atto non è soggetto a notifica;

**PRESCRIZIONI (art. 21.1 del R.D.)** *"Realizzazione delle aree a parcheggio stagionale e a titolo precario"*:

1. senza opere, con l'obbligo di rimozione e messa in pristino dello stato dei luoghi al termine della validità dell'autorizzazione;
2. con opere (non soggetti al titolo abilitativo), mediante l'installazione di manufatti rimovibili di cui all'art. 17 delle NTA del P.P dell'arenile in quanto non soggetti a permesso di costruire, con



# *Città di Chioggia* città d'arte

3. l'obbligo di rimozione al termine della validità dell'autorizzazione. Nel caso in cui i summenzionati manufatti dovessero permanere in sito per un periodo superiore a 120 giorni gli stessi potranno essere mantenuti solo dopo l'ottenimento dei prescritti pareri e nulla osta di natura ambientale, idrogeologica e/o architettonica.
4. nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili (D.M. 14 Giugno 1989, n. 236 all'art. 8.2.3).
5. i prezzi per la sosta dei veicoli devono essere indicati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato

25 MAG. 2015



Il Funzionario Delegato  
alle funzioni dirigenziali  
dot. Paolo Spagna